



N. 547/12 R.G. LAV.

**TRIBUNALE DI MANTOVA**

\*\*\*\*\*

Il giudice del lavoro, letti gli atti, a scioglimento della riserva del 25/9/12;

rilevato che:

- con ricorso del 31/8/12 \_\_\_\_\_, dipendente di \_\_\_\_\_ s.r.l., quale responsabile di cantiere, affermava di essere stato illegittimamente licenziato, con raccomandata del 13/8/12, con effetto dal 18/8/12 ex art.7 L. n.300/70; tale licenziamento, asseritamene per giusta causa ex art.2119 c.c., era stato preceduto da tre contestazione disciplinari, le prime due del 27/7/12 e la terza dell'1/8/12 con le quali gli era stata addebitata la commissione di alcuni errori nell'esecuzione delle opere edili di altrettanti cantieri;
- affermava la sussistenza del *fumus boni iuris* nel fatto che: 1) il licenziamento riguardava contestazioni relative a fatti non veri, non essendo sua la responsabilità di eventuali errori nelle opere dei cantieri; 2) la contestazioni erano anche tardive e strumentalmente compiute al solo scopo di giustificare il licenziamento; 3) aveva diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento del danno conseguente; affermava altresì la sussistenza del *periculum in mora* nella mancanza di retribuzione e, quindi, nell'impossibilità di mantenere sé e la propria famiglia;
- all'udienza del 20/9/12 si costituiva \_\_\_\_\_ s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto; affermava che il ricorrente non aveva diritto ad essere reintegrato ex art. 18 L. n. 300/70 poiché la società non aveva più di quindici dipendenti e che tutte le contestazioni mosse al lavoratore – alcune delle quali particolarmente gravi – erano sussistenti; aggiungeva che, in ogni caso, difettava il *periculum in mora*: da un lato, infatti, non lo si poteva ritenere sussistente per il solo fatto

della perdita della retribuzione, conseguenza naturale della risoluzione del rapporto e, dall'altro, nessun altro elemento era stato indicato come sussistente dal ricorrente;

- all'udienza del 25/9/12 il giudice riservava la decisione;

ritenuto che:

- perché possa trovare accoglimento una domanda cautelare è necessario la sussistenza dei due presupposti del *fumus boni iuris*, e cioè la verosimiglianza del diritto affermato, e del *periculum in mora*, e cioè il pregiudizio per il soddisfacimento del diritto che al ricorrente possa derivare dal tempo necessario per lo svolgimento del processo ordinario;

- con riferimento al *fumus boni iuris*, deve anzitutto rilevarsi che il ricorrente chiede, da un lato, di essere reintegrato nel posto di lavoro e, dall'altro, che la società sia condannata a pagargli l'indennità prevista dalla citata norma, in conseguenza della reintegrazione; e tuttavia di tali domande difetta anzitutto il *fumus boni iuris* del diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel posto di lavoro ex art. 18 L. n. 300/70;

- dall'esame dei documenti prodotti dalla società ricorrente emerge che la stessa non ha un numero di dipendenti superiore a quindici (documenti nn. 2 e 3 di parte resistente), e tale da ritenere sussistente il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro; anche quindi ad ammettere l'illegittimità del licenziamento, il diritto del ricorrente è comunque quello al mero risarcimento del danno, non anche alla reintegrazione nel posto di lavoro;

- tale domanda cautelare deve essere rigettata;

- circa l'altra domanda, quella risarcitoria, anche a qualificarla non come domanda volta alla condanna della società al risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/70 ma ex art. 8 L. n. 604/66, appunto perché il ricorrente non ha diritto ad essere reintegrato, di essa difetta il presupposto del *periculum in mora*;

- a tale proposito deve rilevarsi che, più in generale, la mera perdita della retribuzione, quale effetto naturale della risoluzione del rapporto, non può integrare il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. trattandosi di danno sempre risarcibile, dovendo unirsi ad altri elementi concreti ed individualizzati che – insieme ad essa – creino nel lavoratore il pregiudizio richiesto dalla norma;

- l'esistenza del *periculum in mora* deve viceversa essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione economica del ricorrente, il quale è tenuto a dedurre e provare specifiche circostanze circa la sua situazione familiare, la necessità di affrontare spese indilazionabili, la compromissione del suo equilibrio psicofisico, da cui emerga che la perdita



del posto di lavoro e la conseguente perdita della retribuzione possano configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile;

- non può insomma il *periculum in mora* ritenersi esistente *in re ipsa* neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché in caso contrario ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, in modo da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro;

- nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di essere l'unico percettore di reddito nella famiglia e, quindi, di dovere sopportare le spese di mantenimento della moglie e dei figli, risultando così irreparabile la perdita della retribuzione, tanto da rendere necessario come immediato il suo diritto alla reintegrazione;

- ma, come detto, egli non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, difettando il requisito dimensionale della società datrice di lavoro, e rispetto alla tutela risarcitoria il ricorrente non ha prospettato alcun pregiudizio irreparabile; d'altra parte non risulta provato l'elemento su cui egli fonda la sussistenza del *periculum in mora*, e cioè lo stato di disoccupazione della moglie da cui dedurre che egli è, o meglio era, l'unico percettore di reddito in famiglia, poiché anzi dallo stesso contratto di mutuo prodotto dal ricorrente (documento n. 17 di parte ricorrente), risulta essere impiegata;

- anche tale domanda cautelare deve essere rigettata;

- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;


P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore della società resistente che liquida in complessivi € 625,00 per compenso, oltre ad IVA e CPA.

Si comunichi, anche a mezzo fax.

Mantova, 4/10/12

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI - 5 OTT 2012  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Mariangela Rossi



Il giudice del lavoro  
dott. Luigi Bettini  
P. Cas.

